

OMICIDIO STRADALE E REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI
Legge 23 marzo 2016, n. 41.

Art 589 – bis Codice Penale - Omicidio stradale <i>Pene cui soggiace chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, cagioni la morte di una persona</i>	
Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale	Reclusione da due a sette anni
- Guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L ai sensi dell'art. 186, comma 2), lettera c del CdS - Guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 del CdS.	Reclusione da otto a dodici anni
Guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/L ai sensi dell'art. 186, comma 2), lettera b del CdS in caso di conducenti (1) - che esercitano l'attività di trasporto di persone ai sensi dell'art. 186 bis, comma 1, lettera b) del CdS - che esercitano l'attività di trasporto di cose ai sensi dell'art. 186 bis, comma 1, lettera c) del CdS - Conducenti che esercitano l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 186 bis, comma 1, lettera d) del CdS	Reclusione da otto a dodici anni
Per tutti gli altri casi di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/L ai sensi dell'art. 186, comma 2), lettera b del CdS	Reclusione da cinque a dieci anni

(1) Sono coloro che esercitano l'attività di trasporto di persone in servizio di linea, noleggio con conducente e taxi; esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o di terzi; guidano autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; autoveicoli trainanti rimorchio che comporti una massa complessiva a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; autobus o altri autoveicoli destinati al trasporto di persona il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché conducenti di autoarticolati o autosnodati anche se utilizzati in conto proprio o per esigenze personali del proprietario.

Art 590 – bis Codice Penale – Lesioni personali stradali gravi o gravissime <i>Pene cui soggiace chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore cagioni lesioni personali gravi o gravissime</i>	
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina stradale	Lesioni personali gravi: reclusione da tre mesi a un anno Lesioni personali gravissime reclusione da uno a tre anni
- Guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del CdS - Guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 del CdS.	Lesioni personali gravi: reclusione da tre a cinque anni Lesioni personali gravissime reclusione da quattro a sette anni
Guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/L ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) del CdS in caso di conducenti (1) - che esercitano l'attività di trasporto di persone ai sensi dell'art. 186 bis, comma 1, lettera b) del CdS - che esercitano l'attività di trasporto di cose ai sensi dell'art. 186 bis, comma 1, lettera c) del CdS Conducenti che esercitano l'attività di trasporto ai sensi dell'art. 186 bis, comma 1, lettera d) del CdS	Lesioni personali gravi: reclusione da tre a cinque anni Lesioni personali gravissime reclusione da quattro a sette anni
Per tutti gli altri casi di guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/L ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) del CdS	Lesioni personali gravi: reclusione da sei mesi a tre anni Lesioni personali gravissime reclusione da due a quattro anni

(1) Sono coloro che esercitano l'attività di trasporto di persone in servizio di linea, noleggio con conducente e taxi; esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o di terzi; guidano autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; autoveicoli trainanti rimorchio che comporti una massa complessiva a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 tonnellate; autobus o altri autoveicoli destinati al trasporto di persona il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché conducenti di autoarticolati o autosnodati anche se utilizzati in conto proprio o per esigenze personali del proprietario.